

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
AL PERSONALE DELLA TUA SPA PER
ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 E DEL D. LGS 209/2024.

INDICE

- ART. 1 Oggetto dell'incentivo
- ART. 2 Destinatari
- ART. 3 Nomina del gruppo di lavoro
- ART. 4 Incarichi svolti dal personale TUA SpA a favore di altre Stazioni Appaltanti
- ART. 5 Costituzione e determinazione dell'incentivo
- ART. 6 Ripartizione dell'incentivo per lavori
- ART. 7 Ripartizione dell'incentivo per servizi
- ART. 8 Ripartizione dell'incentivo per forniture
- ART. 9 Liquidazione ed erogazione dell'incentivo
- ART. 10 Entrata in vigore e abrogazioni
- ART. 11 Rinvio e disciplina transitoria

A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, e del D. Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, è necessario integrare il **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI AL PERSONALE DELLA TUA SPA PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

L’articolo 45 del D.Lgs 36/2023 sulle funzioni tecniche incentivabili sostituisce l’art. 113 D.Lgs 50/2016, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'incentivo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale di TUA SpA, in conformità con l'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e successive modificazioni, con riferimento specifico alle attività dettagliate nell'allegato I.10.
2. Il regolamento riguarda oltre che i lavori finanziati con fondi Comunitari, statali e regionali anche i servizi e le forniture oggetto di contribuzione pubblica.
3. Il regolamento riguarda altresì i lavori non finanziati con fondi Comunitari, statali e regionali ivi compresi anche i servizi e le forniture non oggetto di contribuzione pubblica. Le prestazioni e le relative percentuali dell'incentivo sono ridotte ad un quinto rispetto di quelle indicate al successivo art. 6 (lavori non finanziati), e ad un decimo rispetto a quelle indicate negli artt 7 e 8..
4. Gli incentivi di cui al comma 1, devono essere contemplati nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture approvati dagli organi competenti.
5. Gli incentivi di cui al comma 1, devono essere contemplati nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture approvati dagli organi competenti.
6. Il Regolamento è adottato da T.U.A. SpA in via di autoregolamentazione, mutuando le disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dal D. Lgs 31 dicembre 2024 n. 209, al fine di valorizzare le professionalità interne e garantire in tal modo l'efficienza e l'efficacia dell'attività aziendale connessa alla realizzazione di opere e lavori, tenuto conto che l'impiego di risorse interne contribuisce a ridurre i costi degli investimenti.
7. Sulla base della vigente normativa, facendo riferimento all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", il presente Regolamento si applica relativamente alle attività di:
 - ✓ Programmazione della spesa per investimenti;
 - ✓ Responsabile Unico del Progetto;
 - ✓ Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
 - ✓ Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - ✓ Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica
 - ✓ Redazione del progetto esecutivo
 - ✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - ✓ Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - ✓ Predisposizione dei documenti di gara;
 - ✓ Direzione dei Lavori;
 - ✓ Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
 - ✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ Direzione dell'esecuzione
 - ✓ Collaboratori del Direttore dell'esecuzione;
 - ✓ Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ Collaudo tecnico-amministrativo
 - ✓ Regolare esecuzione;
 - ✓ Verifica di conformità
 - ✓ Collaudo statico (ove necessario);
8. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) le convenzioni stipulate con le Centrali di Committenza (Consip, adesioni a contratti quadro e altri casi simili);
 - b) i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, al netto di IVA, sebbene oggetto di contribuzione pubblica;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, al netto di Iva e oggetto di contribuzione pubblica.
9. Sono inoltre escluse dal fondo le indagini per la valutazione ambientale, geognostica e geotecnica, archeologica, i rilevamenti topografici di qualsiasi tipo e le relative restituzioni, i calcoli strutturali e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico per le quali non sussistono professionalità interne alla Società e, quindi, formano oggetto di affidamento all'esterno.
10. Le funzioni tecniche di cui sopra possono essere espletate durante l'orario di lavoro e le spese necessarie per l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento delle attività. Eventuali ore di lavoro in straordinario effettuato per le funzioni tecniche sono da ritenersi remunerate e assorbite dagli incentivi di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
11. L'espletamento delle funzioni non deve in nessun caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività ordinarie di istituto.
12. Ciascuna attività di cui al punto 5 può costituire un obiettivo strategico nell'ambito del Sistema di Valutazione delle Performance dei soggetti interessati, in coerenza con gli elementi programmatici contenuti nel Piano Programma aziendale approvato dalla Regione Abruzzo e, conseguentemente, se ne tiene conto ai fini della definizione dell'elemento premiante previsto dal CCNL.

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Il presente Regolamento si applica al personale della Società, compreso quello a tempo determinato, che svolge le attività di cui all'art. 1. Le figure incentivabili sono tassativamente quelle previste nell'allegato I 10 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024. Gli incentivi spettanti alle figure tassativamente previste nell'elenco sono parametrati tenendo conto del ruolo e delle responsabilità connesse alle singole attività.
2. Possono quindi partecipare all'erogazione degli incentivi le seguenti figure:
 - a) Il responsabile della pianificazione e programmazione delle spese per investimenti, che dovrà garantire la copertura economica dell'intervento e la gestione dei flussi finanziari ivi compresa la rendicontazione delle spese ai fini dell'erogazione del finanziamento
 - b) il RUP con riferimento alle funzioni descritte nell'articolo 15 del Codice,
 - c) i collaboratori del RUP e dei Responsabili di fase,
 - d) il responsabile della predisposizione degli atti di gara che secondo l'organizzazione aziendale, articolata per fasi nei processi, avrà la responsabilità in fase di affidamento e l'espletamento degli atti fino alla stipula del contratto
 - e) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che partecipa alla programmazione della spesa per investimenti, all'attività di progettazione nelle sue diverse fasi, alla verifica preventiva dei progetti nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla predisposizione dei documenti di gara, oltre che all'espletamento delle procedure di gara, al controllo della sicurezza nei cantieri ed alla gestione finanziaria degli interventi, come specificato nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023;

- f) il personale tecnico che, in qualità di Direttore dei Lavori, Direttori Operativi e/o Ispettori di Cantiere, assume la responsabilità professionale della gestione del contratto, firmando i relativi documenti ed elaborati, come specificato nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023;
 - g) il personale tecnico che, in qualità di Direttore dell'Esecuzione delle forniture, e i suoi collaboratori, assume la responsabilità professionale della gestione del contratto, firmando i relativi documenti ed elaborati, come specificato nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023
 - h) il personale tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico o della certificazione di regolare esecuzione dei lavori come specificato nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023
 - i) il personale in veste di collaboratore tecnico e/o amministrativo che redige (su disposizione dei soggetti incaricati di cui alle lettere a, b, c, e d), elaborati di tipo descrittivo nell'ambito delle attività della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione di atti;
 - j) il personale interno in veste di collaboratore che svolge consulenze ed assistenza in materia legale e amministrativa nei riguardi dei soggetti di cui alle lettere a, b, c, d, e.
3. Il RUP potrà avvalersi di propri collaboratori che parteciperanno all'erogazione dell'incentivo nei limiti del compenso massimo stabilito e secondo le percentuali stabilite nel presente regolamento. I collaboratori del RUP sono soggetti appartenenti al personale della TUA SpA proposti dal RUP al Direttore Generale, i quali si pongono in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione delle prestazioni a regola d'arte e nei termini preventivati. In casi particolari il RUP potrà avvalersi di collaboratori esterni dotati di particolari caratteristiche professionali.

ARTICOLO 3

Nomina del gruppo di lavoro

1. Il Direttore Generale nomina il RUP e i responsabili delle singole fasi, e approva, su proposta dello stesso RUP, la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di lavoro" per ciascun intervento da realizzare, con la precisa attribuzione di compiti e responsabilità di ciascun componente e con la specificazione della percentuale del fondo spettante a ciascuno di essi.
2. I soggetti coinvolti nel procedimento sono individuati tenendo conto delle precise competenze e qualifiche degli stessi, dell'esperienza eventualmente acquisita e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi.
3. In tutti i casi di sostituzione del RUP e di altro personale che svolge funzioni tecniche, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del settore o dei settori che svolge/svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono ripartite tra il personale coinvolto sulla base dell'effettivo apporto individuale e delle connesse responsabilità, secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
5. Il Direttore Generale può, con atto motivato, modificare o revocare l'incentivo, sulla base dell'attività in concreto svolta dal soggetto incaricato.
6. Per lavori, forniture e servizi rilevanti da un punto di vista economico il ruolo di RUP viene preferibilmente coperto dal personale con qualifica dirigenziale, potranno

comunque essere nominati quadri aziendali ove siano richieste particolari caratteristiche professionali.

ARTICOLO 4

Incarichi svolti dal personale TUA SpA a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento svolte dal personale di T.U.A. SpA a favore di altra Stazione Appaltante, non trovano copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

Costituzione e determinazione dell'incentivo

1. L'incentivo è costituito dalle somme stabilite dal presente Regolamento per ogni lavoro, servizio o fornitura, finanziato con fondi dedicati nella misura indicata.
2. L'incentivo complessivo è fissato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara (IVA esclusa), in conformità all'art. 45 del D.Lgs 36/2023. Detto importo è da ritenersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico aziendale. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse vincolare rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
3. La quota dell'ottanta per cento (80%) di cui al precedente comma, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in base alle percentuali fissate dall'art. 6.
4. La quota del restante venti per cento (20%), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata secondo quanto previsto dall'art. 45, c. 5 D.Lgs. 36/2023.
5. L'incentivo è considerato compenso per specifiche prestazioni svolte dal personale interno e non influisce sulla corresponsione di premi di produttività eventualmente previsti dall'Azienda.
6. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro venga affidata parte al personale interno di T.U.A. SpA, ai sensi del presente Regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale di T.U.A. SpA costituiscono economie.
7. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e contemplato nel quadro economico approvato

ARTICOLO 6

Ripartizione dell'incentivo per lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

TABELLA DI RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELL'80% DELL'INCENTIVO PER LAVORI (PARI AL 2% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)

✓ Programmazione della spesa per investimenti;	8%
✓ Responsabile Unico del Progetto;	15%
✓ Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);	5%
✓ Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
✓ Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
✓ Redazione del progetto esecutivo	5%
✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	2%
✓ Verifica del progetto ai fini della sua validazione;	4%
✓ Predisposizione dei documenti di gara;	8%
✓ Direzione dei Lavori;	15%
✓ Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);	3%
✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	6%
✓ Collaudo tecnico-amministrativo	8%
✓ Regolare esecuzione;	3%
✓ Verifica di conformità/validazione	3%
✓ Collaudo statico (ove necessario);	5%
	100%

- Qualora il RUP o altro personale svolga più attività tra quelle elencate nella tabella sopra, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento. In ogni caso il compenso totale erogato ad ogni figura non potrà superare il 20% del valore desumibile dalla base di gara. Nel caso in cui l'attività di RUP venga svolta da un dirigente la somma maturata, eccedente tale limite viene destinata ad un fondo che viene egualmente ripartito a fine anno tra tutti i dirigenti.
- Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 7

Ripartizione dell'incentivo per servizi

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi, pari all'1% sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

**TABELLA DI RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELL'80% DELL'INCENTIVO PER SERVIZI
(PARI ALL' 1% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)**

✓ Programmazione della spesa per investimenti;	16%
✓ Responsabile Unico del Progetto;	30%
✓ Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);	10%
✓ Predisposizione dei documenti di gara;	16%
✓ Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)	12%
✓ Collaboratori del Direttore dell'esecuzione;	2%

✓ Collaudo tecnico-amministrativo	10%
✓ Regolare esecuzione dei servizi;	2%
✓ Verifica conformità;	2%
	100%

2. Qualora il RUP o altro personale svolga più attività tra quelle elencate nella tabella sopra, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento, In ogni caso il compenso totale erogato ad ogni figura non potrà superare il 20% del valore desumibile dalla base di gara. Nel caso in cui l'attività di RUP venga svolta da un dirigente la somma maturata, eccedente tale limite viene destinata ad un fondo che viene egualmente ripartito a fine anno tra tutti i dirigenti.
3. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 8

Ripartizione dell'incentivo per forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

TABELLA DI RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELL'80% DELL'INCENTIVO PER FORNITURE (PARI ALL' 1% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)

✓ Programmazione della spesa per investimenti;	16%
✓ Responsabile Unico del Progetto;	30%
✓ Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);	10%
✓ Predisposizione dei documenti di gara;	16%
✓ Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)	12%
✓ Collaboratori del Direttore dell'esecuzione;	2%
✓ Collaudo tecnico-amministrativo	10%
✓ Regolare esecuzione delle forniture;	2%
✓ Verifica di conformità	2%
	100%

2. Qualora il RUP o altro personale svolga più attività tra quelle elencate nella tabella sopra, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento, In ogni caso il compenso totale erogato ad ogni figura non potrà superare il 20% del valore desumibile dalla base di gara. Nel caso in cui l'attività di RUP venga svolta da un

- dirigente la somma maturata, eccedente tale limite viene destinata ad un fondo che viene egualmente ripartito a fine anno tra tutti i dirigenti.
3. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
 4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 9

Liquidazione ed erogazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi avviene previa verifica documentale delle attività svolte, proposta del RUP, validata dal Direttore Generale e validata dal Presidente.
2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da altre amministrazioni non può superare l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, in analogia alle disposizioni di cui all'art. 45 comma 4 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.
3. Le riduzioni per ritardi o errori sono proporzionali alla gravità delle circostanze accertate, secondo criteri oggettivi definiti dal Direttore Generale e in conformità all'art. 121 del Codice.
4. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata in concomitanza ed in proporzione degli stati di avanzamento, prevedendo la possibilità di un anticipo pari al massimo al 10% del compenso massimo spettante in relazione al ruolo ricoperto.
5. Nel caso di appalti misti (Es Infrastrutture e mezzi) il calcolo degli incentivi avviene differenziando la parte relativa ai lavori e la parte relativa alle forniture.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento si applica alle attività previste dall'art. 1, effettivamente svolte successivamente alla sua approvazione e comunque avviate successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 11

Rinvio e disciplina transitoria

1. In caso di modifiche normative successive, il regolamento sarà adeguato automaticamente alle disposizioni sopravvenute. Fino all'adozione delle modifiche formali, si applicano le norme sovraordinate. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, verrà effettuata una revisione sulla base del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni.
2. Ogni mancata indicazione nel presente regolamento, viene rimandata ai contenuti del D. Lgs 36/2023 così come modificato al D.Lgs. 209/2024.